



DOMANDA DI COSTRUZIONE PROCEDURA DELLA NOTIFICA

Il presente formulario (scaricabile anche dal sito www.gordola.ch) deve essere compilato, firmato ed inoltrato all'Ufficio tecnico comunale in **3 copie**.

Istante:

Cognome e nome:	_____		
Indirizzo:	_____	NAP e Luogo:	_____
Telefono:	_____	e-mail:	_____

Progettista: (il progettista è necessario a seconda della natura dell'opera)

Cognome e nome:	_____		
Indirizzo:	_____	NAP e Luogo:	_____
Telefono:	_____	e-mail:	_____

Oggetto:

Mappale/i:	_____			
Proprietario/i:	_____			
Ev. richiesta di deroga:	_____			
Genere dell'opera:	_____			
Data prevista per i lavori:	dal	_____	al	_____
Costo previsto per i lavori:	CHF:	_____		



Documenti da allegare: (in 3 copie cartacee)

- Relazione descrittiva e/o eventualmente tecnica, inerente i lavori da svolgere.
- Documentazione fotografica della situazione esistente.
- Planimetria in scala 1:500, indicata la nuova costruzione e le distanze dai confini e dai fabbricati adiacenti.
- Progetto in scala pertinente, di regola 1:100 – 1:50, a seconda dell'opera, completo di piante, sezioni e facciate.
- Eventuali piani complementari atti a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere, in merito si possono prevedere soluzioni o alternative (es. rappresentazioni 3D).

Luogo e data:

Firma dell'istante:

Firma del proprietario:

Firma del progettista:



DESCRIZIONE PROCEDURA DELLA NOTIFICA

Realizzare un edificio o un impianto è soggetto alla procedura della notifica ai sensi degli art 11-13 Legge edilizia (LE) e art. 6 Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE).

La procedura della notifica non è applicabile fuori della zona edificabile.

A. Legge edilizia cantonale (LE)

Art. 11 (Applicabilità)

La procedura della notifica è applicabile ai lavori di secondaria importanza, quali lavori di rinnovamento e di trasformazione, senza modificazione della destinazione, del volume e dell'aspetto generale degli edifici ed impianti, quali rifacimento delle facciate, sostituzione dei tetti, costruzioni accessorie nelle zone edificabili, opere di cinta, sistemazione di terreno, demolizione di fabbricati. (cpv. modificato dalla L 6.2.1995, in vigore dal 15.3.1995 – BU 95, 158).

Eventuali contestazioni circa la procedura da osservare sono decise inappellabilmente dal Dipartimento, senza formalità particolari.

Art. 12 (Pubblicazione)

La notifica viene immediatamente pubblicata dal Municipio presso la Cancelleria Comunale per un periodo di 15 giorni.

Sono applicabili le disposizioni degli Art. 5 e 6 cpv. 3, esclusa la pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

Il Municipio può prescindere dalla pubblicazione e dall'avviso ai vicini se è escluso il coinvolgimento di interessi pubblici e privati particolari.

Art. 13 (Decisione)

Il Municipio decide sulla notifica entro 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

B. Regolamento di applicazione della Legge Edilizia (RLE)

Art. 6 (Procedura della notifica)

Sono soggetti alla procedura della notifica nella zona edificabile secondo il PR approvato dal Consiglio di Stato:

- i lavori di rinnovamento e di trasformazione senza modifica sostanziale dell'aspetto esterno o della destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti.
- la sostituzione di tetti con la modificazione della carpenteria o del tipo dei materiali di copertura.
- le costruzioni accessorie, le costruzioni elementari e le pergole.
- le opere di cinta e i muri di sostegno.
- la demolizione parziale o totale di edifici.
- la costruzione di muri, piscine familiari, strade private, accessi alle strade pubbliche degli enti locali o private aperte al pubblico, posteggi per veicoli per edifici abitativi mono e bifamiliari, in quanto tutte queste opere non ingenerino ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente.
- l'allacciamento degli edifici di abitazione alle canalizzazioni.
- il deposito di materiale e macchinari.
- gli scavi e le colmate con materiale per l'uso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq 1000.
- l'apertura di porte, finestre o vetrine, nonché la formazione di balconi senza modifica sostanziale dell'aspetto.
- il tinteggio di edifici e di impianti (cpv. modificato dal R 13.11.1996, in vigore dal 1.1.1997 – BU96, 377).